

ROMA



Protocollo RC n. 15702/2021

Deliberazione n. 84

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2021

VERBALE N. 93

Seduta Pubblica del 10 agosto 2021

Presidenza: DE VITO - SECCIA

L'anno 2021, il giorno di martedì 10 del mese di agosto, alle ore 14,03, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 9 agosto, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento.

(OMISSIS)

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, sospende la seduta, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, avvertendo che l'appello sarà ripetuto dopo venti minuti.

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 14,21 - il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 17 Consiglieri:

Allegretti Roberto, Bernabei Annalisa, Chiossi Carlo Maria, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Fumagalli Anna,

Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Pacetti Giuliano, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Agnello Alessandra, Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Diaco Daniele, Diario Angelo, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Baglio e Zannola hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Coia Andrea e Montuori Luca.

(OMISSIS)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI.

(OMISSIS)

A questo punto la Presidente Sara SECCIA assume la presidenza dell'Assemblea.

(OMISSIS)

102^a Proposta (Dec. G.C. n. 71 del 15 giugno 2021)

Adozione della variante urbanistica al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 1150/1942 per l'ampliamento del Parco Agricolo Arrone-Galeria.

Premesso che

con Deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008, il Consiglio Comunale, contestualmente alla ratifica dell'Accordo di pianificazione, aveva approvato il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Roma quale Variante Generale dello Strumento Urbanistico del 1965 e successive varianti;

con la stessa Deliberazione era stato dato mandato, al Dipartimento Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio, di provvedere all'adeguamento degli elaborati del PRG in esatta corrispondenza con quanto stabilito nell'Accordo di Pianificazione;

con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 48 del 7 giugno 2016, era stato dato atto del disegno definitivo degli elaborati prescrittivi "Sistemi e Regole" e "Rete Ecologica" del PRG approvato nel 2008, ed era stata adottata la Variante riguardante le aree prive di destinazione urbanistica e con destinazione incongruente rispetto allo stato di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 1150 del 1942;

il PRG vigente disciplina le attività di trasformazione fisica e funzionale di rilevanza urbanistica e persegue gli obiettivi della riqualificazione e valorizzazione del territorio, secondo i principi della sostenibilità ambientale e della perequazione urbanistica, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, pubblicità e semplificazione dell'azione amministrativa, nel quadro della legislazione vigente;

tra gli elaborati di natura prescrittiva figurano le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e la Rete Ecologica;

ai sensi dell'art. 2, comma 3 delle stesse NTA, ogni modifica di tali elaborati comporta variante al PRG vigente;

la disciplina del territorio comunale, definita dalle NTA vigenti, è articolata per componenti che rappresentano le unità base di articolazione della stessa disciplina di PRG;

una delle componenti del PRG vigente comprende le Aree Naturali Protette, il Reticolo Idrografico, l'Agro Romano e i Parchi Agricoli;

esse concorrono alla definizione di detto Sistema Ambientale che rappresenta circa il 64% del territorio di Roma Capitale e che viene messo a sistema attraverso la cosiddetta Rete Ecologica, lettura gerarchizzata dell'insieme delle aree e degli elementi naturalistici che la compongono, al fine di massimizzare gli effetti di rigenerazione ecologica e di sostegno alla biodiversità; detta Rete Ecologica, rappresenta l'interconnessione di unità eco-sistemiche complementari che agiscono come parti di un complesso organismo in grado di svolgere funzioni di carattere, appunto, "ecologico", cioè di concreto condizionamento sull'ambiente urbano e sulla vivibilità;

la Rete Ecologica rappresenta l'insieme dei principali ecosistemi del territorio in cui, secondo quanto previsto dalle NTA del vigente PRG, gli interventi in essa consentiti sono volti a preservare, valorizzare, ripristinare in modo coordinato i valori e i livelli di naturalità delle aree, nonché assicurare l'integrazione, secondo criteri e obiettivi di continuità geografica e di funzionalità;

la Rete Ecologica si articola in tre tipologie:

- la Componente Primaria, costituita dagli elementi più delicati e sensibili del sistema ambientale, sia per le caratteristiche degli ecosistemi presenti, sia per le relative connessioni; essa riguarda, in particolare, le aree a più forte naturalità, le aree agricole con valenza ambientale, le acque e il reticolo idrografico superficiale. Per tale Componente il PRG prevede, prevalentemente, azioni di tutela, ad eccezione di interventi nelle zone agricole, connesse con l'attività produttiva;

- la Componente Secondaria comprende le aree di medio livello di naturalità, in quanto in parte compromesse o trasformabili, a condizione che siano interventi di rinaturalizzazione e di restauro ambientale;
- la Componente di Completamento, che comprende gli elementi di connessione tra le due precedenti componenti.

Nella Componente Primaria, oltre alle Aree naturali protette, figurano i cosiddetti Parchi Agricoli di cui all'art. 70 delle NTA vigenti, costituiti da ambiti rurali diversi dalle Aree naturali Protette, ma riconducibili ad un sistema unitario di interesse naturalistico e paesaggistico, da tutelare e valorizzare;

tra i Parchi Agricoli individuati nell'elaborato prescrittivo "4. Rete Ecologica" del PRG vigente, figura l'ambito denominato Arrone - Galeria che interessa la maggior parte dei territori agricoli del quadrante nord-ovest di Roma Capitale e costituisce un corridoio di collegamento tra la zona di Bracciano Martignano (con l'omonima Riserva Naturale) e il Mare Tirreno (Riserva Statale del Litorale Romano) adiacente la Tenuta Agricola di Castel di Guido e il Monumento Naturale di Galeria Antica.

Considerato che

su proposta di iniziativa consiliare, con Deliberazione n. 11 del 26 febbraio 2019, recante "Azioni di salvaguardia per la Valle Galeria", con l'obiettivo di mettere in campo una serie di azioni finalizzate alla salvaguardia della "Valle Galeria" e più in generale dell'Agro Romano, l'Assemblea Capitolina aveva dato mandato al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di procedere alla predisposizione di una Variante Urbanistica al PRG vigente di Roma Capitale, ai sensi della Legge n. 1150/1942 e della Legge Regionale n. 38/1999, al fine di ampliare il perimetro del Parco Agricolo, denominato "Arrone-Galeria", ricadente nei Municipi XI e XII e comprendente il territorio con destinazione ad Agro Romano, confinante con la Riserva Naturale del Litorale Romano, situato tra la Via Aurelia e l'autostrada Roma-Civitavecchia, attraverso la modifica dell'elaborato prescrittivo Rete Ecologica, come da allegati A, B e C contenuti nella stessa Deliberazione, con conseguente modifica delle aree da Componente Secondaria B a Componente Primaria A;

l'Assemblea Capitolina aveva deliberato, inoltre, di modificare e/o integrare le NTA del vigente PRG, in particolare i commi 5 e 8 dell'art. 70, il comma 6 dell'art. 71, il comma 5 dell'art. 73, nonché la tabella allegata all'art. 75 delle stesse NTA;

la proposta di iniziativa consiliare nasceva dalla necessità di salvaguardare, in maniera ancor più specifica, il territorio della Valle Galeria e la salute dei suoi residenti, estendendo poi tali misure anche all'Agro Romano, così come individuato dal PRG vigente;

detta proposta prendeva atto dell'eccessiva pressione ambientale esercitata dalla storica concentrazione di attività pericolose e inquinanti su un ambito territoriale dove, nonostante tutto, ancora permangono i caratteri distintivi di quella che comunemente è nota come "Campagna Romana", ma che, nel caso di specie, assume più correttamente la denominazione di "Agro Romano";

le principali motivazioni addotte alla necessità di procedere alla presente Variante urbanistica sono così riassumibili:

- il territorio della Valle Galeria, per più di quarant'anni, ha subito l'inquinamento di tutte le matrici ambientali a causa dell'attività della discarica di Malagrotta, della Raffineria di Roma S.p.A., dell'inceneritore AMA di rifiuti ospedalieri, dell'impianto industriale e dell'attività estrattiva già individuati come futura discarica quali Testa di Cane e Monti dell'Ortaccio;
- tale territorio è caratterizzato da un'elevata concentrazione di siti industriali a rischio di incidente rilevante che potrebbero innescare un pericoloso "effetto domino";
- l'ambito ricade all'interno del "Piano Stralcio delle Attività Estrattive (PSAE) del Bacino Rio Galeria Magliana, e di recente l'attività estrattiva della cava in località Malnome ha fatto emergere in superficie la falda acquifera sottostante, dalla quale si è creato un lago artificiale che corre il rischio di essere contaminato dalla creazione della discarica di cui sopra;
- i cittadini residenti nella Valle Galeria, per tutelare il proprio diritto alla salute, si sono rivolti alla Commissione Europea, ottenendo la chiusura della discarica di Malagrotta e si sono opposti alla realizzazione di nuova impiantistica e di discariche, sollecitando il risanamento ambientale dell'intero territorio;

inoltre, per quanto riguarda la caratterizzazione paesaggistica e ambientale di questa porzione di territorio, nella stessa Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2019 è stato evidenziato che l'ambito in oggetto:

- si presenta come snodo di connessione e terminale Sud del Parco agricolo denominato dal PRG vigente "Arrone-Galeria". Tale "parco" interessa la maggior parte dei territori agricoli del quadrante nord-ovest di Roma Capitale e costituisce un corridoio "ecologico-ambientale" di collegamento tra la zona di Bracciano Martignano (con l'omonima Riserva Naturale) e il Mare Tirreno (Riserva Statale del Litorale Romano), adiacente la Tenuta Agricola di Castel di Guido e al cui interno ricade anche il Monumento Naturale di Galeria Antica;
- è adiacente ad un Sito di Interesse Comunitario (SIC), ex direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, della flora e della fauna selvatiche;
- una porzione dell'area oggetto di Variante, è stata anche recentemente interessata da un ulteriore Vincolo Paesaggistico identificabile in quanto disposto nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 ("Agro Romano occidentale, due zone comprese tra il GRA e l'autostrada Roma-Civitavecchia: zona tra Via della Pisana, il fosso della Breccia e Via della Magliana, zona tra Via di Malnome e Via della Muratella");

pertanto, alla luce dello stato dei luoghi e della loro caratterizzazione sotto il profilo paesaggistico e ambientale, l'Assemblea Capitolina, assumendo come irrinunciabili la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini da attuarsi anche con la prevenzione dell'alto rischio sanitario potenzialmente associabile agli impianti di smaltimento dei rifiuti, ha dato mandato al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di procedere all'elaborazione della Variante urbanistica in oggetto con le seguenti specifiche:

- modificare l'elaborato "Rete Ecologica" estendendo all'ambito in oggetto la disciplina dei "parchi agricoli" (art. 70 delle N.T.A. vigenti) con le conseguenti modifiche di "componente" della stessa;
- introdurre delle puntuali specifiche e integrazioni ad alcuni articoli del Titolo III, Capo 1° e 2° delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, relative al "Sistema ambientale e agricolo", come descritte in seguito.

Considerato, inoltre, che

l'ampliamento del perimetro del "Parco Agricolo Arrone-Galeria" comporta la modifica grafica al solo elaborato Rete Ecologica;

il perimetro dell'ambito di cui alla Variante urbanistica, indicato nei richiamati allegati A, B e C alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2019, oggetto di ampliamento dell'esistente Parco Agricolo denominato Arrone-Galeria, interessa le aree con destinazione agricola situate nella periferia ovest della città e ubicate nei Municipi XI e XII, comprese tra il confine del Comune di Fiumicino, la Riserva Statale del Litorale Romano, il tracciato della Via Aurelia e l'autostrada Roma-Civitavecchia;

tale perimetro di ampliamento si compone, in particolare, di due ambiti, l'uno ricadente nel Municipio XII, compreso tra la Via Aurelia e Via Portuense, l'altro ricadente nel Municipio XI, compreso tra Via Portuense, l'autostrada Roma-Civitavecchia e Via della Muratella;

in particolare, l'ambito posto a nord è definito da un perimetro che, partendo dalla Via Aurelia, piega verso sud in adiacenza all'insediamento urbano di Massimina e all'ex discarica di Malagrotta, per richiudersi sull'attuale perimetro del "Parco Agricolo Arrone-Galeria", lungo l'omonima Via di Malagrotta; il secondo ambito, adiacente al primo, è definito da un perimetro che costeggia le aree industriali delle "Raffinerie di Roma" (escludendole) per seguire successivamente su Via di Ponte Galeria, fino all'altezza dell'autostrada Roma-Fiumicino; all'intersezione con la linea ferroviaria per l'aeroporto di Fiumicino, il perimetro ripiega verso nord fino all'incrocio con Via della Muratella e da qui in poi prosegue in adiacenza alla "Riserva Naturale Statale del Litorale Romano", fino a ricongiungersi con l'attuale Parco Agricolo Arrone-Galeria;

in relazione alla pianificazione sovraordinata, nelle more del perfezionamento dell'iter approvativo del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), valgono le norme di salvaguardia che impongono il confronto e la verifica della normativa previgente, contenuta nei PTP, con la nuova in corso di approvazione, e l'applicazione della norma più restrittiva (cfr. art. 7 Misure di salvaguardia del PTPR e dei piani paesistici vigenti e adottati);

l'ambito oggetto della Variante, costituita da due aree prossime ma distinte, è interessata dal PTP15/4 Arrone-Galeria e dal PTP15/8 Valle del Tevere; nello specifico, la maggior parte della superficie dell'area di Variante, ricade all'interno del PTP15/4 e solo la parte più esigua, ubicata più a nord, è interessata da entrambi i PTP; in particolare le previsioni del PTP15/8 interessano la parte orientale dell'area di Variante ubicata a nord;

nell'area di intervento si rileva la presenza delle seguenti zone di tutela:

- zone di Tutela paesaggistica (TP), così come definita dalle norme di entrambi i PTP interessa unità di paesaggio caratterizzate dalla presenza di molteplici elementi naturali, storici, culturali, d'uso del suolo e di modi di conduzione agricola, che concorrono a costituire complessi ambientali unitari inscindibili. Le norme dettate per queste zone hanno come obiettivo la salvaguardia del valore d'insieme e della tradizionale destinazione d'uso agricola e silvo-pastorale, oltre che la protezione dei "quadri panoramici di grande profondità", caratteristici delle medesime;
- zone di tutela orientata (TO), così come definita dalle norme del PTP15/4 Arrone-Galeria, si esercita su zone che necessitano di opportuni interventi, finalizzati al recupero e/o al restauro ambientale. Sono zone in cui i valori idro-geomorfologici, naturalistici, storici, archeologici, monumentali e panoramici hanno carattere di fragilità, parziale integrità o degrado e richiedono, pertanto, particolari e specifici indirizzi di tutela;

relativamente al PTPR adottato (Tavole A (23- 24) foglio 373 e foglio 374), la maggior parte della superficie dell'area di Variante risulta appartenere al Sistema del Paesaggio agrario (Paesaggio agrario di valore e Paesaggio agrario di rilevante valore), mentre una quota minore è interessata dal Paesaggio naturale (Paesaggio naturale e Paesaggio naturale di continuità), risultano residuali le superfici interessate da elementi del Paesaggio insediativo (Paesaggio dell'insediamento urbano, Reti infrastrutture e servizi);

nelle Tavole B (23- 24) della cartografia del PTPR foglio 373 e foglio 374, all'interno e/o sui margini dell'area oggetto di Variante, sono individuati i corsi d'acqua pubblica, le zone di interesse archeologico - beni lineari, le aree di interesse archeologico già individuate: beni puntuali, i beni singoli identitari dell'architettura rurale e i beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale e bellezze panoramiche;

con riferimento al Piano Territoriale Provinciale Generale – PTPG, l'ambito in argomento risulta collocato nell'unità territoriale ambientale n. 15, "Unità della Campagna Romana Settentrionale", che presenta un territorio eterogeneo a carattere prevalentemente agricolo, rappresentato negli elaborati TP2 e TP2.1 della "Rete Ecologica Provinciale" nella Componente Primaria (caratterizzata da ambiti di interesse prevalentemente naturalistico) e nella Componente Secondaria (caratterizzata principalmente da ambiti a matrice agricola);

relativamente al Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) alcune aree di detto ambito, come si evince dall'elaborato Fasce fluviali e zone a rischio, sono soggette ad allagabilità del reticolo secondario minore, determinate principalmente dalla presenza del Rio Galeria che costituisce una sorgente lineare importante che percorre entrambe le aree di Variante; solo una piccola porzione di area nei pressi di Ponte Galeria, nel tratto terminale di affluenza del Rio Galeria al fiume Tevere, rientra nel reticolo principale;

nell'elaborato "Fasce e rischio idraulico sul reticolo secondario e minore" le suddette aree soggette a rischio di inondazione sono state suddivise in fasce che disciplinano le attività di trasformazione del suolo;

l'ambito interessato dall'ampliamento del Parco Agricolo "Arrone-Galeria" ricade integralmente nel "Piano stralcio delle attività estrattive P.R.A.E. del Bacino Rio Galeria-Magliana", che disciplina diverse tipologie di azioni di contenimento del consumo di territorio e di risorse non rinnovabili in sito nell'attività estrattiva e nella produzione di materiali di cava;

le suddette aree, oggetto di Variante urbanistica, sono identificate al Nuovo Catasto Terreni di Roma (sez. D) ai seguenti Fogli:

F. 332 p.lle: 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38/p, 40/p, 41, 42, 43, 44, 45/p, 46, 47, 48/p, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/p, 62, 64, 65, 71, 112, 113/p, 118, 166/p, 334, 338, 339, 363, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 397, 400, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 496, 497, 499/p, 550, 572, 573/p, 574, 575, 583/p, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 704, 705, 709, 710, 711, 725/p, 726/p, 801/p, 802;

F. 333 p.lle: 5, 6, 16/p, 17/p, 18/p, 19, 20/p, 22/p, 23, 24, 25, 26/p, 27, 28, 29/p, 30, 32, 38, 46/p, 48, 51;

F. 334 p.lle: 7/p, 8/p, 10, 11/p, 12/p, 13, 19/p, 20/P, 23/P, 25/P, 27/P, 28/P, 29, 30, 31/p, 34/p, 101, 102, 114, 115, 116, 117, 118, 119;

F. 410 (All. F) p.lle: 15, 16/p, 2213, 3076, 3077, 3528, 3896/p, 3898, 3905, 3909, 3913/p, 4077/p, 4078;

F. 412 p.lle: 386/p, 387, 80/p, 119/p, 175/p, 176/P, 188/p, 215/p;

F. 744 p.lle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 78, 87, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118/p, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 147, 149, 151, 152, 154, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 179, 181, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 192, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 247, 248, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278;

F. 745 p.lle: 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25/p, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 92, 93, 94/p, 95, 96/p, 97/p, 98/p, 100, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 214, 215, 216, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 240, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 287, 288, 293, 294, 295, 296, 308, 309, 310, 313, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 1930, 1931, 1932;

F. 746 p.lle: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 42, 45, 46, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 74, 81, 87, 88, 94, 98, 100/p, 102, 104, 105, 116/p, 117/p, 118/p, 123/p, 126/p, 127/p, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 196, 197, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 232, 233, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301,

311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 364, 365, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 408, 409, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 525, 533, 535, 536, 545, 546, 548, 549, 551, 556/p, 560, 561, 564, 565, 566, 567, 568, 572, 573, 579, 580, 581, 582, 589, 590;

F. 749 p.lle: 1, 2, 3, 4/p, 5, 6/p, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21/p, 24, 25, 26, 27, 28, 29/p, 30, 31/p, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 160, 161, 162/P, 163, 164, 165/P, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182/p, 183, 184, 198, 199, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 313, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 332, 333, 334, 335;

F. 750 p.lle: 3, 4, 5, 8, 9/p, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 30, 31, 51, 66, 67, 82, 89, 91, 131, 135, 138, 141, 142, 143, 174, 177, 179, 446, 447, 448, 449, 528, 775, 776, 777, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 805, 806, 809, 810, 811, 812, 813, 818, 820, 827, 838, 839, 842, 843, 133/p, 20/p, 21/p, 22/p, 52/p, 524/p, 527/p, 529/p, 533/p, 819/P, 823/P, 824/P, 825/p, 826/p, 840/p, 844/p;

F. 752 (All. B) p.lle: 15/p; F. 752 (All. D) p.lle: 91; F. 752 (All. G) p.lle: 199, 231, 1467, 1468, 1472, 1473, 1474, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1887, 1888; F. 752 (All. H) p.lle: 232, 1503, 1652, 1655, 1656, 1657, 2083, 2091, 2092, 2253, 2254, 2255/p, 2258, 2259, 2260/p, 2261/p, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 4150, 4151, 4152;

F. 754 p.lle: 66/p, 67/p, 83/p;

oltre ad ampliare la perimetrazione del Parco Agricolo, la Variante comporta modifiche e integrazioni alle NTA del vigente PRG, per quanto concerne la disciplina d'uso del suolo nell'ambito dei "Parchi Agricoli" di cui all'art. 70, del "reticolo idrografico" di cui all'art. 71, delle "attività estrattive" di cui all'art. 73 e per ciò che riguarda la "Disciplina degli usi del suolo e degli impianti ammessi" nell'Agro Romano di cui all'art. 75;

in particolare le modifiche ed integrazioni alle NTA vigenti risultano come di seguito dettagliate:

- art. 70. Parchi Agricoli - alla lettera f) del comma 5 completare il paragrafo con:

"per favorire l'impiego di fertilizzanti biologici e in particolare la produzione di Compost di qualità a KM 0 tramite impiantistica non superiore alle 130 tonnellate annue di trattamento";

sostituire il comma 8 con:

"Nelle aree dei Parchi Agricoli non sono consentiti i seguenti usi e impianti: serre non stagionali con superficie maggiore di 2.000 mq; allevamenti intensivi; discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi, discariche di inerti, se non finalizzate al ripristino ambientale; laghetti sportivi e artificiali, se non per funzioni anti-incendio;

nuclei di servizi, di cui all'art. 80; aree attrezzate per il soggiorno autosufficiente, di cui all'art. 81; Impianti di gestione dei Rifiuti Urbani, Termovalorizzatori di ogni tipologia, TMB, Impianti di Digestione e/o Compostaggi Anaerobici (Impianti di Biogas, BioMetano)";

- art. 71. Reticolo idrografico - introduzione del seguente comma 6:
 "È vietato ogni impiego delle cave esistenti, a fine di conferimento e/o gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, fatta salva la riqualificazione con:
 - materiali inerti;
 - terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
 - recuperi ambientali R10 con sole terre e rocce da scavo CER170504 (come previsto da Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 34/2012) che in ogni caso dovranno essere compatibili con la specifica destinazione d'uso dei siti, con riferimento alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
 - discariche di soli rifiuti inerti in conformità a quanto previsto dall'art. 75 (tabella 1 punto A14) onde evitare infiltrazioni in falda e, più in generale, ai fini della salvaguardia degli equilibri idrogeologici, idrografici e del sistema idrico".

- art. 73. Attività estrattive: integrazione del comma 5 con il seguente capoverso:
 "La riqualificazione delle cave, qualora richieda l'utilizzo di materiali provenienti da altri siti, può essere realizzata solo mediante il conferimento di:
 - materiali inerti;
 - terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
 - recuperi ambientali R10 con sole terre e rocce da scavo CER170504 (come previsto da Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 34/2012) che in ogni caso dovranno essere compatibili con la specifica destinazione d'uso dei siti, con riferimento alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
 compatibili con il sito di destinazione.
 - discariche di soli rifiuti inerti, in conformità a quanto previsto dall'art. 75 (tabella 1 punto A14).

- art. 75. Disciplina degli usi del suolo e degli impianti ammessi - nella tabella "Usi del suolo ed impianti ammessi nell'Agro Romano", al punto A16-reti tecnologiche, inserire nota (16), e al punto A17 - Impianti di produzione di energia elettrica, aggiungere la nota n. (16):
 - esclusi Impianti di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, quali Termovalorizzatori, TMB, Impianti di Digestione e/o Compostaggi Anaerobici (Impianti di Biogas, BioMetano);
 Integrazione del comma 2 con il seguente capoverso:
 - esclusi Impianti di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, quali Termovalorizzatori, TMB, Impianti di Digestione e/o Compostaggi Anaerobici (Impianti di Biogas, BioMetano);

con apposita nota, prot. QI/111866 del 10 giugno 2021, è stato richiesto alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - Area Difesa del Suolo e Servizio Geologico, di

avviare le procedure finalizzate all'espressione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e della Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 2649/1999;

inoltre, prima della deliberazione di controdeduzione alle osservazioni e/o opposizioni, eventualmente presentate avverso la presente deliberazione, sarà definita la procedura prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 - Parte II "Norme in materia ambientale";

la Variante urbanistica al PRG in oggetto, è rappresentata negli elaborati cartografici, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

VARIANTE

- V.1a VARIANTE RETE ECOLOGICA (stralcio fg. 15-16) 1:10.000
- V.2a VARIANTE SU CTRN 2014 1:10.000
- V.3a VARIANTE alle NTA

RELAZIONE TECNICO-URBANISTICA

- R1 Relazione
- R1.1 Componenti interessate dalla variante alle N.T.A. 1:50.000
- R1.2 Componenti interessate dalla variante alle N.T.A. 1:50.000

ELABORATO CATASTALE

- C.1 Planimetria Catastale- particellare 1:5.000
- C.2 Planimetria Catastale- particellare 1:5.000
- C.3 Planimetria Catastale- particellare 1:5.000
- C.4 Planimetria Catastale- particellare 1:5.000;

le aree interessate dalla suddetta Variante, come attestato con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica-Direzione Pianificazione Generale rep. n. 1560 del 23 ottobre 2019, non sono gravate da usi civici.

Atteso che

in data 18 maggio 2021 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazioni indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: C. Esposito";

in data 18 maggio 2021 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato - ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: C. Esposito;

in data 11 giugno 2021 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti del vigente art. 49, co. 1,

del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere di regolarità contabile favorevole sulla proposta di deliberazione di Assemblea Capitolina indicata in oggetto;

Il Vice Ragioniere Generale

F.to: M. Corselli”.

Dato atto che

la Commissione Capitolina Permanente VIII - Urbanistica, nella seduta del 2 luglio 2021, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 giugno 2000, n. 267. per tutto quanto sopra premesso e considerato:

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di adottare la Variante urbanistica al PRG vigente all'elaborato prescrittivo "4. Rete Ecologica" scala 1.10.000, per l'ampliamento del Parco Agricolo Arrone-Galeria, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 1150/1942, rappresentata dai seguenti elaborati cartografici allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

VARIANTE

- V.1a VARIANTE RETE ECOLOGICA (stralcio fg. 15-16) 1:10.000
- V.2a VARIANTE SU CTRN 2014 1:10.000
- V.3a VARIANTE alle NTA

RELAZIONE TECNICO-URBANISTICA

- R1 Relazione
- R1.1 Componenti interessate dalla variante alle N.T.A. 1:50.000
- R1.2 Componenti interessate dalla variante alle N.T.A. 1:50.000

ELABORATO CATASTALE

- C.1 Planimetria Catastale - particellare 1:5.000
- C.2 Planimetria Catastale - particellare 1:5.000
- C.3 Planimetria Catastale - particellare 1:5.000
- C.4 Planimetria Catastale - particellare 1:5.000;

di adottare le modifiche ed integrazioni ai seguenti articoli delle NTA del PRG vigenti, come di seguito dettagliate:

- art. 70. Parchi Agricoli - alla lettera f) del comma 5 completare il paragrafo con:
"per favorire l'impiego di fertilizzanti biologici e in particolare la produzione di Compost di qualità a KM 0 tramite impiantistica non superiore alle 130 tonnellate annue di trattamento";

sostituire il comma 8 con:

"Nelle aree dei Parchi Agricoli non sono consentiti i seguenti usi e impianti: serre non stagionali con superficie maggiore di 2.000 mq; allevamenti intensivi; discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi, discariche di inerti, se non finalizzate al ripristino ambientale; laghetti sportivi e artificiali, se non per funzioni anti-incendio; nuclei di servizi, di cui all'art. 80; aree attrezzate per il soggiorno autosufficiente, di cui all'art. 81; Impianti di gestione dei Rifiuti Urbani, Termovalorizzatori di ogni tipologia, TMB, Impianti di Digestione e/o Compostaggi Anaerobici (Impianti di Biogas, BioMetano)";

- art. 71. Reticolo idrografico - introduzione del seguente comma 6:
 "È vietato ogni impiego delle cave esistenti, a fine di conferimento e/o gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, fatta salva la riqualificazione con:
 - materiali inerti;
 - terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
 - recuperi ambientali R10 con sole terre e rocce da scavo CER170504 (come previsto da Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 34/2012) che in ogni caso dovranno essere compatibili con la specifica destinazione d'uso dei siti, con riferimento alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
 - discariche di soli rifiuti inerti in conformità a quanto previsto dall'art. 75 (tabella 1 punto A14) onde evitare infiltrazioni in falda e, più in generale, ai fini della salvaguardia degli equilibri idrogeologici, idrografici e del sistema idrico".

- art. 73. Attività estrattive: integrazione del comma 5 con il seguente capoverso:
 "La riqualificazione delle cave, qualora richieda l'utilizzo di materiali provenienti da altri siti, può essere realizzata solo mediante il conferimento di:
 - materiali inerti;
 - terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
 - recuperi ambientali R10 con sole terre e rocce da scavo CER170504 (come previsto da Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 34/2012) che in ogni caso dovranno essere compatibili con la specifica destinazione d'uso dei siti, con riferimento alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
 compatibili con il sito di destinazione.
 - discariche di soli rifiuti inerti, in conformità a quanto previsto dall'art. 75 (tabella 1 punto A14).

- art. 75. Disciplina degli usi del suolo e degli impianti ammessi - nella tabella "Usi del suolo ed impianti ammessi nell'Agro Romano", al punto A16-reti tecnologiche, inserire nota (16), e al punto A17 - Impianti di produzione di energia elettrica, aggiungere la nota n. (16):
 - esclusi Impianti di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, quali Termovalorizzatori, TMB, Impianti di Digestione e/o Compostaggi Anaerobici (Impianti di Biogas, BioMetano);

Integrazione del comma 2 con il seguente capoverso:

- esclusi Impianti di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, quali Termovalorizzatori, TMB, Impianti di Digestione e/o Compostaggi Anaerobici (Impianti di Biogas, BioMetano);

(OMISSIS)

La PRESIDENTE invita quindi l'Assemblea a procedere alla votazione, con sistema elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, la stessa Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 22 voti favorevoli e l'astensione della Consigliera Guerrini.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Bernabei, Catini, Celli, Chiossi, De Priamo, Di Palma, Donati, Ferrara, Ficcardi, Figliomeni, Fumagalli, Guadagno, Iorio, Pacetti, Palumbo, Seccia, Simonelli, Spampinato, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 84.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO - S. SECCIA

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 26 agosto 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 9 settembre 2021.

Li, 25 agosto 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
p. IL DIRETTORE
F.to: C. Cordella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 5 settembre 2021.

Li, 7 settembre 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi